

BANDO DI CONCORSO CORSO DI LINGUE ALL'ESTERO

(Soggiorni studio)

*finalizzato al conseguimento della certificazione
del livello di conoscenza della lingua secondo il
Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR)
2021*

Riservato a studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e che alla data del 30 giugno 2021 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIUR

Figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.*

Anno 2021

Si avvisano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Welfare, assistenza e mutualità >> Concorsi Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi nuovi
o sui social network dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta di PIN, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
 - c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti frequentanti nel **2020/2021** il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), che alla data del **30 giugno 2021** siano titolari di **certificazione della lingua oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR**, un contributo a parziale copertura delle spese per fruire all'estero di un corso della lingua ufficiale del paese ospitante, finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR.
2. Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per l'equivalente di almeno 20 ore (60 minuti) settimanali complessive, prescindendo dalla durata delle singole lezioni, e svolgersi nel paese straniero in cui la

lingua ufficiale è quella oggetto del corso, che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra **giugno e il 6 Settembre 2021**. Il corso deve essere finalizzato a sostenere l'esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR. Il beneficiario deve conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR, entro il **20 Dicembre 2021**.

- L'Inps riconosce n. 1.170 contributi, suddivisi in relazione alla Gestione di appartenenza del titolare del beneficio, come da tabella che segue:

GESTIONE	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Gestione dipendenti pubblici	Gestione fondo Ipost
NUMERO DI CONTRIBUTI	1.100	70

L'importo massimo di ciascun contributo è pari a complessivi **€ 3.900,00** articolato nella seguente modalità:

- fino ad un massimo di **€ 300,00** a settimana per il costo del corso di lingua compreso l'esame per ottenere la certificazione;
 - fino ad un massimo di **€ 400,00** a settimana per accomodation (vitto e alloggio);
 - fino ad un massimo di **€ 400,00** per il viaggio una tantum.
- L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.
 - In caso di mancato superamento dell'esame di certificazione della lingua, il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua sarà trattenuta dal saldo finale. Nel solo caso di superamento dell'esame di certificazione della lingua oggetto del corso, come risultante dalla certificazione allegata secondo modalità e tempistiche di cui all'art. 10 comma 5, verrà liquidato in favore del beneficiario **un ulteriore contributo pari ad € 200,00** a titolo di corrispettivo per spese sostenute per l'iscrizione all'esame.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

- Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino, all'atto di presentazione della domanda, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) e che al **30 giugno 2021** (compreso) abbiano un'età

- compresa tra 16 e 23 anni e, alla stessa data, risultino titolari di **certificazione della conoscenza della lingua straniera** oggetto del corso pari almeno al livello **B1**, secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR.
2. Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con quello attribuito per Corso di lingue all'estero 2020, la cui erogazione è stata posticipata causa pandemia. Pertanto, i beneficiari ammessi al Corso di lingua all'estero 2020 che accettino la prestazione inserendo a sistema i documenti previsti dal bando, verranno esclusi dalla graduatoria riferita al bando Corso di lingua all'estero 2021 in caso di partecipazione anche a tale concorso.
 3. Il beneficio è, inoltre, incompatibile con quello attribuito dal Programma ITACA per l'anno scolastico 2020/2021 per tutti coloro che abbiano usufruito della prestazione e non abbiano inserito nella procedura dedicata esplicita rinuncia, restituendo in favore dell'Istituto la quota del contributo, laddove dovuta, entro il termine di scadenza del presente bando. In tal caso prevarrà il programma Itaca e non sarà ammissibile la partecipazione al bando Corso di lingue all'estero 2021. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il Programma ITACA 2021/2022. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2021/2022, prevarrà quest'ultimo e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria del Corso di lingua all'estero 2021.
 4. Il beneficio è altresì incompatibile con i benefici relativi al Bando Estate INPSieme all'estero 2020 la cui erogazione è stata posticipata causa pandemia. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno Estate INPSieme all'estero 2020 che accettino la prestazione inserendo a sistema il codice del pacchetto scelto, verranno esclusi dalla graduatoria riferita al bando Corso di lingue all'estero 2021 in caso di partecipazione anche a tale concorso.
 5. Fatte salve le incompatibilità di cui ai precedenti commi, il beneficio è, altresì, incompatibile con il contributo relativo al bando Estate INPSieme all'estero e soggiorni tematici in Italia 2021. Pertanto, l'accettazione del contributo, operata nelle modalità di cui all'art. 8 del presente Bando, comporta pertanto l'automatica rinuncia irrevocabile al beneficio relativo al Bando Estate INPSieme all'estero e soggiorni tematici in Italia 2021. Allo stesso modo, l'accettazione del beneficio relativo al Bando Estate INPSieme all'estero e soggiorni tematici in Italia 2021 operata dagli ammessi con riserva nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.
 6. Il beneficio, inoltre, è incompatibile con il Bando di Concorso INPS "Borse di Studio Corso di lingue in Italia" ottenuto dallo studente per il

rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale si intende concorrere.

Articolo 4 – La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta di PIN, SPID, CIE, CNS dell’utente richiedente.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” la prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione alla stessa.
2. Il modulo AS150 di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca: “AS150”. Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la Sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della Sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendolo via fax, al numero della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.
3. Indirizzi, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Accedere alle sedi INPS.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
5. Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi, in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.
6. Dal 1° ottobre 2020 l’Inps rilascia il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:
 - minori di 18 anni;

- persone che non hanno documenti di identità italiana;
 - persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
7. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 8. Per l'utente che sia già in possesso di un PIN, lo stesso sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.
 9. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la **certificazione ISEE 2021**. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art 7, si seguiranno i criteri ivi indicati in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari.
4. Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di DSU contenenti omissioni/difformità che, qualora rilevate, comporteranno l'esclusione dal concorso con revoca del beneficio se riscontrate successivamente alla attribuzione della prestazione.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".

Articolo 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella sezione Cerca le parole "Corso di lingua all'estero" e consultando nella pagina la sezione Domanda. Selezionando il tasto "Accedi" dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN, SPID, CIE, CNS sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Nella domanda saranno inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) presenti nel PIN/SPID, CIE, CNS o nell'area MyINPS, al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto. Eventuali variazioni di recapiti dovranno essere inserite nel PIN/ SPID, CIE, CNS. Non potranno essere indicati indirizzi PEC. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti in sede di acquisizione Pin o nell'area MyINPS.
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati, a pena d'esclusione, tutti i voti conseguiti a nel mese di **giugno** dell'anno scolastico **2019/2020**, ad esclusione della sola materia "religione", compreso il voto in condotta, salvo il caso di dichiarazione dell'Istituto scolastico di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 e quelli identificativi dell'Istituto scolastico.
4. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

6. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/PIN/CIE/ CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
7. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 23 marzo 2021 alle ore 12,00 del giorno 13 aprile 2021.**

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **30 aprile 2021**, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria riferita alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici e la graduatoria riferita alla Gestione Fondo Ipost.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata per ordine decrescente sulla base della media matematica dei voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2019/2020.
3. A parità di media scolastica, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - b) sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU o che siano in possesso di ISEE elaborato sulla base di una DSU contenente omissioni/diffformità;
 - c) sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
4. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalenti)	Distinto (ed equivalenti)	Buono (ed equivalenti)	Discreto (ed equivalenti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

5. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "**comunicazioni**" dell'**Area riservata**.
7. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché "la percentuale del contributo erogabile", determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **17 maggio 2021** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura per:
 - a) caricare il documento che attesti l'iscrizione ad un corso di lingua all'estero. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un corso di lingua all'estero avente le finalità di cui al presente bando, il documento dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi o riferimenti che consentono di risalire ai seguenti elementi:
 1. individuazione della scuola erogatrice del corso,
 2. iscrizione del beneficiario della prestazione;
 3. durata complessiva del corso;
 4. denominazione della sede del corso;
 5. indicazione della lingua oggetto di studio, che deve corrispondere a quella ufficiale del paese straniero di destinazione;
 6. che il corso sia finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2 oppure C1 oppure C2 secondo il

- Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR;
7. indicazione della frequenza obbligatoria per l'equivalente di 20 ore - di sessanta minuti - complessive a settimana;
 8. indicazione della durata del corso di lingua (minima di 3 settimane e massima di 5 settimane);
 9. periodo di svolgimento del corso, che dovrà essere compreso nei mesi da Giugno fino al 6 Settembre 2021.
- b) caricare copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 100% del costo del corso di lingua stesso;
 - c) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
 - d) indicare in procedura il codice IBAN intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo;
 - e) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione. Non sarà, pertanto, più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze in assenza di gravi motivi documentati verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.
2. In caso di **mancato rispetto** degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciataro ed escluso definitivamente dal concorso**.

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà ad un eventuale scorrimento delle graduatorie entro il **27 maggio 2021**, con comunicazione visualizzabile nell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **15 giugno 2021**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciataro e verrà escluso definitivamente dal concorso.
3. Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari

del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermo restando l'importo massimo concedibile indicato all'art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile per il corso di lingua, l'accomodation e il viaggio e, rispettivamente, il costo documentato del corso di lingua, la spesa documentata per l'accomodation e le spese documentate di viaggio, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto ai valori massimi erogabili per ciascuna componente del soggiorno
fino ad € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	90%
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	75%
da € 48.000,01 ad €. 56.000,00	70%
da € 56.000,01 ad € 72.000,00	65%
oltre € 72.000,00 (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione)	60%

2. Il valore del contributo sarà determinato applicando le percentuali indicate nel comma precedente considerando separatamente il costo del corso, le spese di viaggio e le spese di accomodation, come risultanti dalla documentazione allegata ai sensi del comma 7 del presente articolo, ovvero applicando le percentuali anzidette all'importo massimo previsto dall'art 2, comma 3, per il corso di lingua, il viaggio o l'accomodation, se inferiore alle spese documentate rispettivamente per il corso di lingua, il viaggio o l'accomodation. Fermo restando che verrà detratto dal saldo finale il 50% dell'importo erogato a titolo di contributo per il costo del corso di lingua in caso di mancato superamento dell'esame finale.
3. Per i vincitori, entro il 30 giugno 2021, l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento dell'acconto, pari all'100%

del contributo erogabile per il solo corso di lingua come specificato ai commi 1 e 2.

4. In caso di beneficiari subentrati a seguito di scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto, calcolato come previsto dal comma precedente, sarà disposta entro il 15 luglio 2021.
5. Successivamente alla conclusione del corso, entro il 23 dicembre 2021, a pena di restituzione dell'acconto e di decadenza dal beneficio, il richiedente dovrà:
 - rendere in procedura dichiarazione che alla data del 30 giugno 2021 era titolare di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso pari almeno al livello B1, secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR.
 - caricare in procedura:
 - a) un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola presso la quale si è svolto il corso di lingua, con indicazione del nominativo dello studente, il periodo di svolgimento del corso, il numero di ore di lezione effettuate per ciascuna settimana, completo di timbro e firma del soggetto dichiarante;
 - b) l'attestato riportante l'esito dell'esame relativo alla certificazione di cui all'art. 2, comma 2;
 - c) copia delle fatture o di documenti equipollenti intestati al richiedente la prestazione, fino a concorrenza degli importi massimi erogabili, relativi alle spese di accomodation e di viaggio.
6. In caso di mancata allegazione dell'attestato di cui al comma precedente lettera b), il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua sarà trattenuta dal saldo finale.
7. Fermo restando il termine ultimo per l'allegazione di cui al comma precedente, in caso di corretta e completa acquisizione in procedura di tutta la documentazione di cui al comma che precede entro il 30 settembre 2021, l'Istituto erogherà al richiedente il saldo del contributo dovuto entro il 16 novembre 2021. In caso di corretta e completa acquisizione in procedura della documentazione entro il 23 dicembre 2021, l'Istituto erogherà al richiedente il saldo del contributo dovuto entro il 17 febbraio 2022.

Il saldo, calcolato tenendo conto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà pari alla somma:

- del contributo erogabile per le spese di accomodation (vitto e alloggio);
- del contributo erogabile per le spese di viaggio;
- del contributo di € 200,00 in caso di superamento dell'esame di certificazione della lingua oggetto del corso.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10, comma 5, entro il termine ivi previsto, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato o in caso di mancato sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, comma 1, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si darà luogo all'erogazione del saldo.
2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato (prima della metà del corso) siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del corso di lingua da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente.
3. In caso di rientro nella seconda metà del corso di lingua, per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo delle fatture o dei documenti equipollenti attestanti la spesa sostenuta nei limiti di cui all'art. 10, comma 7.
4. Nel caso in cui il corso di lingua sia stato completato ma non sia stato sostenuto l'esame per la certificazione della lingua esclusivamente per patologie del beneficiario intervenute successivamente alla conclusione del corso che rendono impossibile sostenerlo, si procederà al saldo nei confronti del richiedente la prestazione della spesa effettivamente sostenuta e documentata nei limiti di cui all'art. 10, comma 7.

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non

corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art. 16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo alla propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. L'individuazione degli operatori economici fornitori dei servizi è rimessa alla **libera ricerca sul mercato** da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti vengono sottoscritti contratti, rispetto ai quali resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde,

quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico dei fornitori dei servizi.

4. A garanzia dello studente beneficiario, nella scelta degli operatori economici, si suggerisce di assicurarsi che abbiano i **requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e prestino i servizi nel rispetto della disciplina di settore.**

Roma, 22 marzo 2021

f.to in originale
Valeria Vittimberga
Direttore centrale